



UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 12 del 20/03/2006

PARTE I ORGANISMI CONSILIARI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
REGOLAMENTO - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio dell'Unione, al fine assicurare il suo regolare svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Per tutto quanto non previsto dal regolamento si fa rinvio allo Statuto dell'Unione e alla legislazione in materia.

Art. 2
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio il quale incarica il Segretario dell'Unione di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa alla Conferenza dei capigruppo.
2. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo, l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli può sospendere brevemente la seduta e riunire i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza e attiva la procedura di cui al primo comma.

Art. 3
DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. La durata in carica del Consiglio dell'Unione è stabilita dallo Statuto.

Art. 4
SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso la sede dell'Unione, in apposita sala ove è riservato al pubblico un idoneo spazio al fine di assicurare la possibilità di seguire i lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede dell'Unione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

CAPO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 5

RUOLO E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, con criteri di imparzialità.
2. Al Presidente del Consiglio dell'Unione compete di:
 - a) convocare il Consiglio e formare l'ordine del giorno, in accordo con il Presidente dell'Unione e sentita, di norma, la Conferenza dei Capigruppo;
 - b) tenere i rapporti con i gruppi consiliari;
 - c) individuare, in accordo con il Presidente dell'Unione, i modi di presentazione delle singole proposte in Consiglio, ricorrendo anche all'impiego di particolari mezzi di comunicazione, ed i soggetti (amministratori, dirigenti, esperti esterni) incaricati di riferire;
 - d) individuare, d'intesa con il Presidente dell'Unione, le mozioni e le interpellanze da discutere in Consiglio, stabilendo l'ordine di trattazione;
 - e) disciplinare le sedute consiliari, con facoltà di invertire l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno;
 - f) procedere alla diffida nei confronti dei consiglieri ingiustificatamente assenti e promuovere gli atti per la loro decadenza;
 - g) raccogliere i verbali di tutte le commissioni consiliari, per tramite dell'Ufficio di Segreteria, curando che essi siano redatti sulla base di modelli simili e facilmente consultabili;
 - h) vigilare sul funzionamento degli apparati tecnologici e di registrazione della sala consiliare nei giorni in cui si svolgono le sedute e sulla corretta trascrizione dei dibattiti consiliari.
 - i) Coordina con i presidenti delle commissioni il calendario delle riunioni delle Commissioni e del Consiglio.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6

MODALITA' DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

1. I Consiglieri eletti nel Consiglio dell'Unione si costituiscono in gruppi e designano i Capigruppo dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Un gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri.
2. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello a cui ha aderito deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo originario e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio.
4. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere trasmesso a cura del Segretario, l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta dell'Unione.

Art. 7

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio in accordo con il Presidente dell'Unione.
- La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due Capigruppo, con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo. In casi particolari di urgenza il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo la conferenza dei capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per le riunioni del Consiglio dell'Unione ed in qualsiasi momento della seduta consiliare, sospendendo la seduta stessa.
- La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida con la presenza della maggioranza dei Capigruppo.
- Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Presidente del Consiglio o di altro componente la Conferenza dal lui designato.

Art. 8

FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza ispira l'andamento dei lavori ai principi della snellezza e dell'economicità dell'azione amministrativa.
Essa è organismo consultivo:
 - a) del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione e quanto altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio;

- b) della Giunta per acquisire pareri e orientamenti preventivi su problematiche generali o singoli argomenti di particolare rilevanza, anche al fine della più proficua impostazione delle relative pratiche.

CAPO I V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

Art. 9

ISTITUZIONE, NUMERO E COMPOSIZIONE

- a) Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
- 1^a Commissione: bilancio, assetto del territorio e programmazione;
 - 2^a Commissione: personale, sicurezza e affari generali;
 - 3^a Commissione: area scolastica, sanitaria e sociale
- b) Ciascuna Commissione è composta da un numero massimo di 8 Consiglieri di cui 3 assegnati alla minoranza
- c) Le Commissioni sono nominate dal Consiglio con votazione palese, previa designazione dei Capigruppo. La Commissione elegge poi nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
- d) Ogni Consigliere può far parte di più Commissioni.
- e) In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio dell'Unione procede alla sostituzione.
- f) Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo.
- g) Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione e i componenti della Giunta dell'Unione, non possono essere designati a fare parte di alcuna commissione consiliare permanente ma possono partecipare alle sedute delle commissioni permanenti per essere sentiti in relazione a determinati punti dell'ordine del giorno.

Art. 10

COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Possono essere istituite Commissioni temporanee per l'istruttoria e l'esame di particolari questioni di volta in volta specificate e per il tempo necessario ai compiti ad essa attribuiti.
2. Si applicano alle Commissioni temporanee tutte le norme previste dal presente Regolamento per le Commissioni permanenti.

Art. 11

CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione



all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione e il Presidente decide sulla richiesta.

2. La convocazione è disposta con avviso scritto da recapitarsi ai componenti della Commissione unitamente agli atti relativi, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente dell'Unione ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

Art. 12

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sedute sono pubbliche.
2. I membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

Art. 13

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. L'attività delle Commissioni, a norma dello Statuto, è finalizzata a favorire e snellire i lavori del Consiglio e a tal fine esse provvedono anche alla preliminare valutazione delle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio.
2. Sono sottoposte obbligatoriamente al preventivo parere delle Commissioni le proposte di deliberazione relative a :
 1. Statuto e Regolamenti;
 2. Piani e programmi di qualunque materia;
 3. Forme di gestione dei servizi pubblici;
3. Tuttavia è in facoltà del Consiglio adottare deliberazioni nelle suddette materie senza il parere della Commissione quando motivi di comprovata urgenza lo richiedano a tutela degli interessi dei Comuni.
4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente dell'Unione e da questi illustrate all'assemblea consiliare.

Art. 14

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario dell'Unione che può delegare un dipendente dell'Unione.
2. Spetta al Segretario della Commissione redigere il verbale sommario delle adunanze e del voto espresso dalla commissione, sottoscrivere il verbale insieme al Presidente.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente dell'Unione, ai Capigruppo ed al Segretario e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri.

Art. 15

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni vengono convocate di norma prima della convocazione del Consiglio e, in ogni caso, prima della seduta consiliare trattante gli argomenti oggetto dell'esame delle Commissioni.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e l'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione. Le commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.
3. In relazione agli affari di loro competenza le Commissioni hanno il diritto di ottenere l'intervento nelle proprie riunioni dei dirigenti e dei funzionari dell'Unione.

PARTE II I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 16
RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito all'Unione e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17
ENTRATA IN CARICA - SURROGAZIONE - CONVALIDA

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro elezione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale di appartenenza la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge procedendo alla loro immediata surrogazione.

Art. 18
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, consegnata personalmente all'ufficio Protocollo dell'Unione. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono definitive ed irrevocabili sin dal momento della loro presentazione.
3. Alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari si provvede nella prima seduta utile successiva all'elezione del rappresentante nel relativo Consiglio Comunale di appartenenza.

Art. 19
**ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
CONSIGLIERE ANZIANO**

1. A norma dello Statuto sono eleggibili alla carica di Consiglieri dell'Unione i Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti.
2. E' consigliere anziano il Consigliere più anziano di età.

Art. 20
SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO

1. Nei casi previsti dalla legge di sospensione o decadenza di diritto, il consigliere sospeso o decaduto non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito dell'Unione, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza dell'Unione.

Art. 21
DECADENZA DEL CONSIGLIERE DELL'UNIONE DALLA CARICA

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio la contesta all'interessato e attiva la procedura di cui all'art. 69 del D.Lgs. 267/2000. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
2. La decadenza dalla carica di Consigliere consegue altresì per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari per n. 3 sedute consecutive. Verificandosi tale condizione la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Prima di dichiarare la decadenza il Presidente del Consiglio procede alla diffida nei confronti dei consiglieri reiteratamente assenti, raccoglie le eventuali giustificazioni presentate per iscritto e decide sull'accoglimento delle stesse.

3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 22

SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I Consiglieri dell'Unione sono sospesi di diritto dalla carica, qualora con decreto prefettizio, nei casi previsti dall'art. 59 del D.Lgs. 267/2000 siano sospesi dalla carica di Consiglieri Comunali.
2. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica e nella prima seduta utile il Consiglio prende atto della sospensione decretata.

CAPO I I I

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 23

DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio ed esercitano tale diritto mediante presentazione di proposte di deliberazione.
2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa è inviata al Presidente dell'Unione il quale la trasmette al Segretario che esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione viene trasmessa, quando previsto, alla Commissione competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consigliere proponente.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente dell'Unione, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente dell'Unione al Segretario che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime parere nell'ambito delle proprie competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione,

o quando il Segretario giudichi che gli emendamenti coinvolgono i pareri di regolarità tecnica e contabile, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 24 INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. L'interrogazione verbale è la richiesta di notizie fatta dal Consigliere alla fine della seduta e ad essa rispondono l'Assessore o il Presidente dell'Unione. Le interrogazioni verbali non possono superare fra domanda e risposta, per ciascuna, il tempo di 4 minuti e, complessivamente, il numero di 2. Il Presidente dell'Unione o l'Assessore delegato per materia, danno risposta immediata sulla base degli elementi disponibili ma possono riservarsi di rispondere nella successiva seduta consiliare.
2. L'interrogazione consiste nella domanda, formulata sinteticamente e per iscritto, al Presidente dell'Unione, volta ad ottenere informazioni o spiegazioni sulla sussistenza o verità di un fatto determinato o di argomenti che rientrano direttamente nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Consiglio e nelle altre competenze al medesimo attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Le interrogazioni, formulate sinteticamente per iscritto dai proponenti, sono presentate per tramite del Presidente del Consiglio il quale le iscrive nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale non ancora convocato o, se già convocato, di quello successivo. Nei casi urgenti sono presentate nella stessa seduta consiliare al Presidente del Consiglio il quale, valutata l'urgenza o meno dell'interrogazione, la presenta subito al Consiglio o, diversamente, la rinvia alla successiva seduta dandone comunicazione agli interroganti.
3. All'interrogazione urgente il Presidente dell'Unione o l'assessore delegato per materia, danno risposta immediata se dispongono degli elementi necessari, altrimenti si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.
4. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende rinviata ad altra adunanza.
5. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo depositato. Conclusa l'illustrazione il Presidente dell'Unione può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
6. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti. Alla replica del Consigliere può seguire un intervento, della stessa durata, del Presidente dell'Unione o dell'Assessore delegato per materia.
7. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
8. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse contestualmente alla trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Il tempo dedicato alle interrogazioni è, di norma, di un'ora.

10. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, o altri argomenti di rilevante portata, tali giudicati dal Presidente del Consiglio, non e' iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
11. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Presidente dell'Unione entro dieci giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene discussa in Consiglio.
12. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente dell'Unione per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione in relazione a questioni determinate. Le modalità di presentazione e discussione dell'interpellanza sono identiche a quelle previste per l'interrogazione.

Art. 25 MOZIONI

1. La mozione è l'atto con cui il Consigliere promuove un dibattito su di un determinato argomento ed una conseguente deliberazione a riguardo.
2. Con la mozione si propone al consiglio di deliberare su di un atto di indirizzo politico – amministrativo, che impegni il Presidente dell'Unione e l'amministrazione.

Art. 26 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio dell'Unione, in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Quando nella richiesta e' precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Art. 27 DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo e hanno diritto di accesso e di consultazione a tutti gli atti dell'amministrazione.
2. L'esercizio di tali diritti è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.

Art. 28 DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I Consiglieri hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Presidente dell'Unione o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. Il rilascio delle copie avviene entro i 4 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
3. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere.

Art. 29

INCARICHI A CONSIGLIERI

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente dell'Unione, può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigano indagini ed esami speciali.

CAPO I V

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 30

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. Ai Consiglieri è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
2. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate.
3. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dall'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
4. I Consiglieri che risiedono fuori dal territorio dell'Unione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
5. Ai Consiglieri, formalmente e specificatamente incaricati dal Presidente dell'Unione di recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio dell'Unione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate.

Art. 31

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni Consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 32
PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio dell'Unione.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta al Presidente del Consiglio il quale ne dà notizia al Consiglio.

Art. 33
DESIGNAZIONI E FUNZIONI CONSIGLIERI E SCRUTATORI

1. Qualora si debbano esperire votazioni segrete, all'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, di cui almeno uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente del Consiglio.

Art. 34
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune di appartenenza e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendente o soggetti a controllo politico - amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste quando si tratti di interesse proprio sia dei Consiglieri, sia del coniuge e dei loro parenti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

Art. 35
RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza e il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

PARTE III IL CONSIGLIO DELL'UNIONE –

CAPO I
FUNZIONAMENTO

Art. 36
COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta da chi ne fa' legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

Art. 37
SEDUTE

1. Il Consiglio è normalmente convocato in seduta ordinaria, anche urgente, per l'adozione degli atti di sua competenza ai sensi della legge e dello Statuto.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando lo richieda un quinto dei consiglieri o quando lo richieda il Presidente dell'Unione per motivi particolari o per disaccordi col Presidente del Consiglio. In tali casi la seduta deve essere convocata entro giorni quindici dal ricevimento della richiesta.
3. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Art. 38
CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

Art. 39
ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente dell'Unione, alla Giunta ed ai Consiglieri.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Quando la consegna avviene per via telematica fa fede, come prova del ricevimento, la ricevuta emessa dal fax.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le relative condizioni. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 40

MODALITA' DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo del Comune ove il Consigliere dell'Unione riveste la carica di Consigliere Comunale; esso può essere, a richiesta del Consigliere, trasmesso anche per via telematica.
2. Il messo rimette alla segreteria dell'Unione le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel territorio dell'Unione devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 41

TERMINI DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 2 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 3, possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 42

ORDINE DEL GIORNO – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo della Sede dell'Unione e all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti, nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze già convocate, sono pubblicati all'albo dell'Unione e dei Comuni aderenti almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Revisore dei conti;
 - ai Responsabili degli uffici;
 - agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione che hanno sede od uffici di corrispondenza nei Comuni aderenti all'Unione.

CAPO II

MODALITA' PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri previsti per legge, e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 44

ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. L'adunanza di prima convocazione si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione e quella di seconda convocazione dopo che è trascorsa un'ora senza che sia stato raggiunto il numero legale previsto per l'adunanza di prima convocazione. In tale ultimo caso il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno sette Consiglieri.
3. Il Segretario ed il personale che lo coadiuva prendono nota dei Consiglieri a mano a mano che essi prendono posto nell'aula Consiliare.
4. Appena raggiunto il numero legale il Segretario informa il Presidente del Consiglio il quale dispone immediatamente l'appello nominale ufficiale.
5. Dopo l'appello effettuato, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri rispettivamente richiesto per le sedute di prima e di seconda convocazione ai fini della legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente del Consiglio che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo di che viene effettuato un nuovo appello dei presenti e ove risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta con conseguente rinvio degli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 45

ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio in seconda convocazione trascorsa un'ora, senza che sia stato raggiunto il numero legale previsto per l'adunanza di prima convocazione.

**CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

Art. 46

ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo e chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato al pubblico.

Art. 47
ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di un componente può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio dispone quindi che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 48
ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, d'intesa col Presidente dell'Unione e sentita la conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione.

CAPO I V
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il



Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 50 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 51 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nello spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine uno di essi e' sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente dichiara definitivamente interrotta la seduta.

Art. 52 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN SALA

1. Il Presidente del Consiglio per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala funzionari dell'Unione, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi affinché diano informazioni o forniscano necessari chiarimenti.

2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti, restano a disposizione, se in tal senso richiesti, fino alla conclusione della trattazione dell'oggetto.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 53 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, su richiesta, può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio
2. Il Consiglio non può discutere ne' deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Eventuali comunicazioni al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio , del Presidente dell'Unione e degli Assessori, sono date, di norma, nell'ambito della trattazione dell'argomento relativo alle interrogazioni o alla fine della seduta.

Art. 54 DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, nel tempo massimo di 10 minuti, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Terminata la discussione la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione o il relatore possono intervenire nel corso della discussione per dare chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai Consiglieri. Possono inoltre replicare per un tempo massimo di 10 minuti.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, nei tempi sopra detti, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed allo statuto.

Art. 55

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 56

FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" qualsiasi sindacato espresso sulla condotta dei consiglieri o del Presidente dell'Unione nonché l'attribuzione di fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno provocato l'intervento. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 minuti.

Art. 57

TERMINE DELL ' ADUNANZA

1. L'adunanza, di norma, ha termine con l'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non oltre la mezzanotte, con una tolleranza di 30 minuti per l'esaurimento dell'argomento in corso di trattazione. Scaduto il periodo di tolleranza, e proseguendo la seduta consiliare, il consigliere matura il diritto a percepire il gettone di presenza anche per il giorno successivo.
2. E' facoltà del Presidente del Consiglio, sentiti seduta stante i capi gruppo, dichiarare chiusa la discussione anche senza aver ultimato i lavori quando l'ora tarda o altri motivi lo rendano opportuno.

Art. 58

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

- 1) Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente del Consiglio di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere, per quanto di competenza, quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta presentata al Consiglio.

Art. 59

IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è costituito dalle deliberazioni adottate dal Consiglio integrate con gli interventi, riassunti o trascritti da nastro magnetico, eventualmente resi dai Consiglieri, sui singoli atti deliberativi.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
3. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio. In mancanza di testo scritto gli interventi integrali saranno trascritti dalla registrazione magnetica.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. La deliberazione che ha originato il dibattito in seduta segreta è pubblicata all'albo per estratto, stralciando dal testo il contenuto del dibattito.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Art. 60

VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE – APPROVAZIONE

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

CAPO V I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 61

CRITERI E MODALITA'

1. Il Consiglio definisce i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con riferimento all'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000 e alle altre vigenti disposizioni in materia.
2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri - guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione.

CAPO V I I

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art. 62

CRITERI E MODALITA'

1. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti e verifica, attraverso periodiche relazioni della Giunta, la coerenza dell'attività dell'organizzazione dell'Unione con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
2. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico - amministrativo il Consiglio può attribuire alle Commissioni consiliari, compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

CAPO V I I I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 63

LA COMPETENZA ESCLUSIVA

1. Il Consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente. Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente dell'Unione.

2. Il Consiglio non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

CAPO I X LE DELIBERAZIONI

Art. 64 FORMA E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
5. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 65 APPROVAZIONE - REVOCA – MODIFICA

1. Il Consiglio approva le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

CAPO X LE VOTAZIONI

Art. 66 MODALITA' GENERALI

1. Il voto dei Consiglieri è espresso, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando sono prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 67 VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto chiamando a votare, prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
2. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 68

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio.

Art. 69

VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si procede come segue:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, ciascun Consigliere vota un solo nome, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti, in modo che siano assicurate le previste rappresentanze.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel testo della delibera.
4. Terminata la votazione il Presidente, avvalendosi degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica al Consiglio il nominativo di coloro che sono stati eletti.
5. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 70

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari, la maggioranza e' data da un numero di voti favorevoli pari alla metà arrotondata per eccesso.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto, volontariamente, si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Coloro, invece,



che debbono astenersi obbligatoriamente non si computano neppure nel numero dei presenti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta a giudizio del Presidente del Consiglio.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo.

Art. 71

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto separato ed espresso in forma palese, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 72

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorso il termine ordinario di 15 giorni di pubblicazione all'Albo.

Art. 73

DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente dell'Unione ai Consiglieri in carica ed ai consiglieri neo eletti.
2. Una copia del regolamento deve essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.